

COMUNE DI CASALGRANDE
REGOLAMENTO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI
AD ENTI E ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/05/2015.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

S O M M A R I O

RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	2
ART. 1 - NATURA DEI CONTRIBUTI	2
ART. 2 – OGGETTO	3
ART. 3 - AREE DI INTERVENTO	3
ART. 4 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI	3
ART. 5 – CRITERI	3
ART. 6 - CASI PARTICOLARI	4
ART. 7 - CONTRIBUTI ORDINARI	4
ART. 8 - TERMINI ED ESAME DELLA DOMANDA	5
ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI	5
ART. 10 – PUBBLICITÀ	5
ART. 11 – CONTRIBUTI STRAORDINARI	5
ART. 12 - UTILIZZAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI	6
ART. 13 – DECADENZA	6
PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI	6
ART. 14 – DENOMINAZIONE DI PATROCINIO	6
ART. 15 – SOGGETTI BENEFICIARI	6
ART. 16 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO	7
ART. 17 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO	7
ART. 18 – UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE	7
ART. 19 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ART. 20 – CONCESSIONE/DINIEGO DEL PATROCINIO	8
DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 21 - SANZIONI	8
ART. 22 – BENI MOBILI ED IMMOBILI	8
ART. 23 - FORME DI PUBBLICITÀ	9

RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 - Natura dei contributi

Il presente Regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione, da parte del Comune, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, anche sotto forma di concessione di beni mobili (attrezzature, macchinari, ecc...) o immobili (locali, sale, ecc...) da utilizzare per sedi o per attività temporanee a condizioni agevolate, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti dei predetti enti e dai programmi dell'amministrazione (contributi ordinari) e/o per singole iniziative occasionali o carattere straordinario (contributi straordinari) da svolgere sul territorio comunale, per le quali sia stata valutata la rilevanza sociale, culturale, sportiva oltre al reale

significato e riscontro dell'evento stesso

La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte del Comune per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti sussidiati nello svolgimento delle loro attività ed iniziative.

Art. 2 – Limiti oggettivi del regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- A) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico, gestione servizi sociali e altri) per i quali esista apposita disciplina e specifica convenzione;
- B) a favore di terzi che svolgano attività caratterizzate da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale (annuale o pluriennale) e da obblighi di impegni assunti nei confronti del Comune, regolati da specifiche convenzioni;
- C) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 3 - Aree di intervento

Il Comune può disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati con particolare riferimento:

- alle attività sociali,
- alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente,
- alle attività educative e alla funzione genitoriale,
- alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero,
- alle attività di valorizzazione del tessuto economico,
- alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali,
- alle attività di promozione della legalità, della giustizia, della pace e dell'antifascismo.

La concessione dei benefici è esclusa per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politiche, di partito, di movimenti, di gruppi politici o a carattere prettamente confessionale.

Art. 4 - Iscrizione al registro delle associazioni

Le associazioni e gli altri enti, con sede a Casalgrande, possono chiedere l'iscrizione (Mappatura) nell'apposito registro (Albo delle Associazioni del Comune di Casalgrande) presso il servizio sport e manifestazioni, indicando il settore di attività e presentando richiesta attraverso la modulistica allegata e copia dello statuto associativo vigente.

Il predetto ufficio cura l'aggiornamento di tale registro, l'elenco dei contributi erogati e riferisce periodicamente all'assessore al volontariato.

Art. 5 – Criteri

La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta in rapporto ai seguenti fattori:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale, con riferimento alle aree di intervento indicate al precedente articolo 3;
 - natura del servizio o dell'attività prestata, dando priorità a quelle rese gratuitamente al pubblico;
 - tipo di organizzazione delle iniziative, favorendo quelle di volontariato a favore delle persone in situazione di disagio o disabilità e/o a favore di minori.

b) Considerazione del carattere di originalità e novità del progetto.

c) Tipologia dell'ente che richiede il contributo, privilegiando, nell'ordine:

- istituzioni ed enti pubblici;
- soggetti sottoscrittori della carta etica o del codice etico sportivo in relazione al tipo di associazione;
- associazioni di promozione sociale (iscritte nell'apposito registro provinciale);
- associazioni di volontariato e no profit (iscritte nell'apposito registro provinciale);
- altre associazioni senza fini di lucro.

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- al sostegno ottenuto anche da altri enti pubblici o privati (ad esempio: contributi regionali);
- al contributo richiesto rispetto al conto economico complessivo;
- all'impatto socio economico dell'iniziativa per lo sviluppo del paese.

Entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione, i contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e culturali. I progetti possono essere presentati anche da più enti o associazioni.

Art. 6 - Casi particolari

La concessione di interventi economici può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati o persone fisiche per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo (sigla **PVS**: i paesi con un reddito medio inferiore ai 9206 \$ all'anno, come proposto dalla definizione dell'OCSE) e per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali. E' facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

La Giunta comunale, inoltre, può concedere contributi straordinari chiesti da associazioni che non hanno la sede in Casalgrande e non siano iscritte al registro comunale delle associazioni, per favorire iniziative di solidarietà che abbiano una valenza territoriale più ampia di quella del Comune di Casalgrande.

Nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, al fine di promuovere la crescita sociale, economica e culturale della collettività locale, potranno essere concessi contributi in conto capitale ad Associazioni ed altri enti, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, vengono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro previa stipula di apposita convenzione.

Art. 7 - Contributi ordinari

Le associazioni e gli altri enti iscritti nel registro comunale, possono chiedere contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta e disponibile gratuitamente presso gli uffici preposti e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.

Alla domanda, indirizzata al Sindaco, devono essere allegati i seguenti documenti:

- relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata dei progetti da organizzare nell'anno ed indicazione del contributo richiesto;

- relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
- dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;
- dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Art. 8 - Termini ed esame della domanda

Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Per i contributi ordinari il regolamento sarà applicato con decorrenza dall'anno 2016.

Le stesse saranno globalmente valutate e accolte o rigettate entro i successivi 30 giorni.

I criteri di maggior dettaglio per la concessione dei contributi ordinari sono disposti dalla Giunta comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG). La Giunta delibererà il contributo tenendo conto dei criteri generali indicati al precedente articolo 5. Il responsabile di servizio provvede alla concessione dei contributi ordinari.

I benefici di cui al comma precedente possono essere erogati solo a favore di enti, istituzioni o associazioni costituiti da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

I contributi ordinari non sono concessi a quelle associazioni od enti che abbiano in essere una convenzione con il Comune di Casalgrande.

Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi ordinari

Il contributo sarà liquidato in due rate: la prima, pari al 50% di quanto concesso, entro 30 giorni dalla determinazione di concessione e la seconda a saldo entro 30 giorni dal ricevimento del consuntivo.

Art. 10 – Pubblicità

I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il concorso del comune di Casalgrande. Nei manifesti e su tutto il materiale pubblicitario dovrà comparire la dicitura "realizzato con il concorso del Comune di Casalgrande", Alla concessione del contributo corrisponde, di regola, anche la concessione del patrocinio comunale.

Art. 11 – Contribuiti straordinari

Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali per iniziative/attività straordinarie devono pervenire di norma, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa, corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa e relativo preventivo di spesa. Alla domanda viene data risposta entro i successivi 30 giorni.

Il contributo è concesso dalla Giunta comunale e liquidato nella misura pari al 60% al momento della deliberazione, mentre il restante 40% è erogato dopo la presentazione del consuntivo dell'attività.

Art. 12 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e vantaggi economici

In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione del contributo, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere:

- 1) alla non erogazione della seconda rata del contributo;
- 2) al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo erogato;
- 3) alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato.

Art. 13 – Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;
- b) non vengano presentate le attestazioni fiscali, richieste dal presente regolamento, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 14 - Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative gratuite o senza fine di lucro valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 15 - Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie, ordini professionali, privati cittadini e Società, che non perseguano per l'evento il fine di lucro.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello logo comunale.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Art. 16 - Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- a) ambito istituzionale;
- b) ambito culturale/ricreativo;
- c) ambito economico, turistico ed ambientale;
- d) ambito sportivo;
- e) ambito sociale.

Art. 17 - Concessione del patrocinio

Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi che abbiano un valore pubblico senza discriminazione culturale, religiosa, etica e di genere.

Il Sindaco concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Casalgrande", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es. utilizzo gratuito di sale comunali).

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati dal successivo articolo 16, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Il comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano pregiudicare in modo negativo l'immagine dell'Amministrazione.

Art. 18 - Utilizzo dello stemma comunale

Il soggetto patrocinato utilizza il logo del Comune di Casalgrande negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

E' vietata la riproduzione e l'uso del logo comunale per fini commerciali e politici. L'utilizzo del logo comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 19 - Modalità di presentazione delle domande

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo del logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

La domanda va indirizzata al Sindaco, mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile presso gli uffici della medesima e sul sito del Comune di Casalgrande.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 20 Concessione/diniego del Patrocinio

La nota di concessione o diniego del patrocinio verrà comunicata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinio avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Casalgrande.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Sanzioni

Ogni caso di uso improprio del logo verrà sanzionato con un multa da Euro 100,00 ad Euro 2.500,00.

Art. 22 - Beni mobili o immobili

Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 1 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito o a canone agevolato immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede.

Sarà adottata un'apposita deliberazione alla Giunta Comunale per la ricognizione delle attrezzature comunali utilizzate per l'organizzazione delle manifestazioni (palchi, sedie, impiantistica, ecc...) e per definire appositi criteri e modalità di concessione gratuita delle stesse.

Per periodi superiori ai tre mesi, la concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale.

La convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto concessionario, di produrre una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali, che attesti il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione e

il buono stato di conservazione dell'immobile concesso.

La convenzione potrà altresì prevedere l'obbligo del versamento di un'adeguata cauzione per l'utilizzo degli immobili o delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento.

Art. 23 - Forme di pubblicità

L'elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali è inserito all'interno dell'Albo di cui all'art. 1 –comma 1 - del DPR 7 aprile 2000, n. 118. La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato DPR.